



**MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30**

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

**Michele Carducci**

**1**

**SCHEMA DI DISCUSSIONE**

SOMMARIO: 1. Uso delle parole. – 2. Domande sulle parole utilizzabili. – 3. Dimensione positiva e normativa sui fatti, le parole e l'uso delle parole rispetto all'energia. – 4. Dall'economia politica delle Costituzioni all'ecologia politica delle Costituzioni.

**1. Uso delle parole**

**a.**

L'analisi ecologica del diritto è prima di tutto un programma di ricerca nell'uso delle parole.

Non è, infatti, possibile conoscere un qualsiasi oggetto e discutere di esso, senza una concordanza di parole e significati (il c.d. «*principio di Schlick*» chiarisce che stabilire il significato di una frase equivale a stabilire le regole, in accordo delle quali essa deve essere usata; il che è lo stesso che stabilire il modo in cui essa deve venire verificata o falsificata: cfr. *Meaning and Verification*, in *The Philosophical Review*, 45(4), 1936, 339-369).

Il diritto ovviamente individua un oggetto di studio

- sia come “*fonte positiva e normativa*”, con i suoi formanti,
- sia come “*disciplina*”, con le sue teorie, i suoi metodi, i suoi crittotipi,
- sia come “*fenomeno*”, con le sue pratiche di riproduzione intellettuale e sociale, dato che, come osservava Ludwig Wittgenstein (specialmente nel suo *Tractatus logico-philosophicus* del 1922, tr.it. Torino, 2009), tutti i fatti proiettano comunque l'essere umano in contesti non fattuali,
- sia come “*esperienza*”, nel significato di vissuto e introiezione, individuale e collettiva, delle regole giuridiche in termini di “*prassi giuridica*” (realismo giuridico), “*valori condivisi*” (Giuseppe Capogrossi), “*ripetizioni temporali*” (Gerhart Husserl), “*euristiche*” (Daniel Kahneman),
- sia come “*sistema*” di relazioni normative e fattuali in termini di sistemi giuridici, pluralismi giuridici, multidimensionalità giuridiche (a partire da quella tridimensionale europea di Stati-UE-CoE),
- sia come “*flusso*” di conoscenze e figurazioni del giuridico fra tradizioni differenti di esperienza (H. Patrick Glenn) e rapporti di potere (Peter Fitzpatrick, Joaquin Herrera Flóres),
- sia come “*pianificazione del futuro*” (Scott Shapiro).

**b.**

Inoltre, la conoscenza di qualsiasi oggetto presuppone non solo il «*principio di Schlick*» ma anche un protocollo di lavoro, più o meno corrispondente a quello che Imre Lakatos denominò «*programma di ricerca*» (*La metodologia dei programmi di ricerca scientifici* (1976), tr.it., Milano, 2001), ovvero l'indicazione di che cosa si include o si esclude dal proprio campo di osservazione e come si procede in presenza non semplicemente di “*confutazioni*” teoriche o intellettuali, ma soprattutto di “*falsificazioni*” fattuali (le c.d. “*obiezioni della natura*”) che rendono difficile o impraticabile la messa in opera del programma di ricerca proposto, nelle sue diverse scale, spaziali e temporali, di utilizzazione.



MERCLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

Michele Carducci

2

c.

Nel caso del diritto, tuttavia, costituendo – l'oggetto osservato – una “*fonte positiva e normativa*”, è sempre indispensabile verificare se uso delle parole e protocollo di lavoro

- trovino fondamento in “fonti positive” (si pensi, per es., alle definizioni normative e ai canoni normativi di interpretazione e applicazione del diritto)
- che producono consequenziali vincoli “normativi” (ancorché non obbligatori, quanto meno di buona fede).

**2. Domande sulle parole utilizzabili**

Pertanto, partendo da queste premesse ineludibili per procedere in qualsiasi analisi del diritto, dovremmo porci, in primo luogo, domande sulle parole utilizzate nelle nostre discussioni.

Proprio alla luce dei presupposti di questo *Laboratorio IISF*, le parole determinanti e ineludibili risultano essere almeno le seguenti:

- “*crisi*” (come condizione temporale) o “*emergenza*” (come fenomeno temporale)?  
Tutti gli oggetti osservabili – diritto incluso – consistono in “condizioni temporali” e “fenomeni temporali”, tuttavia le “condizioni” non sono indipendenti dai “fenomeni” (si tratta del secondo principio della termodinamica) sicché, per discutere di una condizione di “crisi”, è necessario conoscere il “fenomeno” della “emergenza” (che opera sempre – fattualmente – come *emergence* ed *emergency*) e l’ “emergenza” come “fenomeno” (non come categoria disciplinare del diritto) risponde alla “necessità temporale” dell’inerzia (è quello che, nel linguaggio disciplinare del diritto, chiameremmo “natura delle cose”). Il che significa che qualsiasi elemento della realtà, sia organica che inorganica, soggiace a una propria “necessità temporale” di inerzia. Essa, in concreto, si manifesta con i c.d. “tre volti” del tempo (fisico, biologico e psicologico). Il diritto moderno, emancipatosi dalla trascendenza dell’essere, si è emancipato dal “volto fisico” del tempo (al quale i miti e le credenze religiose comunque tributavano importanza e addirittura dipendenza), arenandosi negli artifici dei “propri tempi” di esistenza, quelli che E. Husserl qualificò con il termine “*Entzeitungen*”: si pensi, per tutti, alla causalità c.d. “giuridica” nel diritto civile dei danni (art. 1223 Cod. civ.) oppure alla pratica costituzionale del “bilanciamento” dei diritti e degli interessi, inesorabilmente “detemporalizzata” tant’è da operare, nei fatti, o come bilanciamento “*definitorio*” (bilancio a parole ciò che nella realtà effettuale bilanciabile non è) o “*ad hoc*” (bilancio su un caso problematico, ma non bilancio le condizioni che producono il problema, destinato così a riprodursi: cfr. T. Alexander Aleinikoff, *Constitutional Law in the Age of Balancing*, 1987);
- “*regime climatico*”?  
Tutte le forme di vita, vegetale e animale (inclusa, dunque, quella umana), detengono un proprio “regime climatico”, consistente nel c.d. “ritorno energetico” della loro sopravvivenza (H.T. Odum, E.C. Odum, *Energy Basis for Man and Nature*, Indiana Univ. Press, McGraw-Hill, 1976), sicché quella umana è un’esperienza, anche giuridica, di contenuto energetico. Si deve a Leslie White la considerazione secondo cui ogni specie si evolve all’aumentare della quantità di energia sfruttata *pro capite* all’anno e all’aumentare dell’efficienza dei mezzi utilizzati per mettere quell’energia al servizio dei bisogni del soggetto vivente. Questo contenuto energetico è schematizzabile dall’equazione (proposta sempre da White)  $P=ET$ , dove  $E$  individua



MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

Michele Carducci

**3**

il tipo di energia consumata da ogni singolo individuo della specie in un anno,  $T$  identifica l'utilizzo di quell'energia sfruttata e  $P$  rappresenta il prodotto che quella energia garantisce. Questa equazione, spiega, secondo White, perché solo la specie umana abbia attivato un metabolismo energetico "oltre" (e "contro") natura (il c.d. "metabolismo sociale") e perché la "cultura" non sia altro che un prodotto dell'energia utilizzata (per esempio come rappresentazione della libertà, delle relazioni sociali, del mondo intero). Ne deriva che anche il diritto, proprio perché prodotto "culturale", opera, in primo luogo, come "prodotto energetico" (con le sue c.d. "ere energetiche": oltre a L. White, si v. T. Ingold, R.P. Sieferle, M. Max-Neef, J. Vindel, lo stesso Peter Sloterdijk con la sua ricostruzione della "antropotecnica"). Insomma, qualsiasi "prodotto energetico" umano contribuisce a strutturare il "regime climatico" come flusso di materiali ed energia all'interno del sistema Terra, quindi come esternalità "inevitabilmente negativa" (K.W. Kapp) a costo biofisico irreversibile e incrementale (c.d. "legge generale del costo": A Tartaglia, U. Bardi). Di riflesso, il cambio di "regime climatico" presuppone un definitivo cambio di regime energetico nella formula  $P=ET$ . Se non si comprende questa relazione, la transizione "energetica" come transizione "ecologica" scade in una formula vuota, una *Policy Legend* (si pensi al mito giuridico, ma contro natura, del c.d. "*decoupling*"). Al contrario, la sfida effettiva della "transizione ecologica" risiede nel come mantenere intatta la formula  $P=ET$  senza l'energia fossile e la sua "cultura" energivora (la "estetica fossile" di cui parla Jaime Vindel), dato che solo il fossile – piaccia o meno - ha garantito benessere e distribuzione di ricchezza su larga scala (la c.d. "cattura energetica" del *welfare*).

- "rapporti di produzione economica"?

Il diritto, pertanto, prima ancora che una "*sovrastruttura sociale*" dei rapporti di produzione economica, risulta operare come "fenomeno energetico" o, meglio, come "*infrastruttura energetica*" (e poi sociale, non viceversa) dei comportamenti umani, soggiacente alla "legge generale del costo" (il diritto, spiega K.W. Kapp, è sempre esternalità "negativa" in quanto "flusso" di consumo energetico, a differenza delle false – e fallimentari – rappresentazioni del mondo, offerte da A.C. Pigou e R. Coase, secondo cui le "esternalità" potrebbero essere addirittura anche "positive" e quelle comunque "negative" sarebbero sempre governabili dall'azione umana a mezzo addirittura del sostituto funzionale del denaro, in quanto il diritto sarebbe produttivo solo di "*stocks*" – beni – e non di "flussi").

- "ecologia"?

Se il termine "ecologia" è stato coniato nel 1866 dallo scienziato tedesco Ernst Haeckel, l'individuazione del suo oggetto di osservazione risale a Charles Darwin, il quale usò la formula "*economia della natura*" per spiegare che la realtà naturale non è altro che un insieme di relazioni organiche e inorganiche, che si condizionano reciprocamente nei costi e benefici. Pertanto, qualsiasi "ecologica politica" dovrebbe essere sempre e solo una politica "*della*", "*con*" e "*per*" la natura.

- "crescita"?

Tutti i processi naturali, organici e inorganici, vanno incontro a "crescita" (E.P. Odum), ma sempre all'interno di una propria "capacità portante" (ovvero di un limite) che è estrinseco, nel senso di non dipendere dal processo in sé, bensì dalle sue



MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

Michele Carducci

4

interazioni con il sistema e le sue inerzie temporali. Emerge, ancora una volta, il tempo come “limite” e non come “oggetto” di qualsiasi “decisione di crescita”.

- “*analisi*”?

Che cosa è un’analisi?

J. Schumpeter: l’«*analisi*» assume come «*paradigma*» l’osservazione degli elementi costitutivi dei fatti, osservazione distinta dalla «*storia del pensiero*» su quei fatti o dalla semplice «*narrazione*» di quei fatti. Quindi, l’«*analisi*» libererebbe i «*fatti*» dalla semplice loro riproduzione intellettuale. Per Schumpeter, inoltre, tutti gli elementi costitutivi dei «*fatti*» sono sempre e solo «*economici*» ossia di relazione interpersonale di uso e scambio di oggetti, senza «*altri giudizi di valore*» (*Storia dell’analisi economica*, 1954, tr.it., Torino, 1972): uso e scambio sarebbero «*oggettività*» umane («*paradigmi oggettivi umani*», li qualifica Schumpeter) rispetto alla sola «*bruta natura*».

Ma allora è possibile un’analisi «*pura*» (ossia priva di giudizi di «*valore*») dei fatti umani? L. Robbins, per i «*fatti*» economici (uso e scambio), e H. Kelsen, per i «*fatti*» normativi (produzione e uso di regole), risponderanno di sì. Tuttavia, entrambe le analisi «*pure*» sfoceranno nella «*metafisica*» dei concetti (così J. Robinson, sui concetti economici di «*utilità*» ed «*esternalità*»; e H. Heller, sui concetti di norme «*private di ogni residuo terrestre*» nella difficoltà kelseniana della differenza tra «*bandito*» e «*giudice*»). Di conseguenza, ci dobbiamo porre alcune domande:

- i «*paradigmi*» di analisi del diritto possono essere «*a-fisici*» (come immaginavano Schumpeter, Robbins, Kelsen?) ovvero, per parafrasare Heller, «*privati di ogni residuo terrestre*»?
- se non lo possono essere, qual è il «*residuo terrestre*» da recuperare?
- lo scegliamo noi?
- oppure ne esiste uno in natura, collocato “al di sopra” di tutti gli altri (gerarchicamente sovraordinato a qualsiasi altro)?
- ma, nella “realtà terrestre”, non è forse il sole (e l’energia solare) a detenere la sovraordinazione gerarchica? (N. Tesla, H.T. Odum)
- pertanto, se questo «*residuo terrestre*» è il sole, allora anche il diritto è da osservare e analizzare come “fenomeno solare”?
- ma come si fa?

Su queste domande, diritto e teorie giuridiche latitano. Il c.d. diritto “ambientale” addirittura ne prescinde, limitandosi a fungere da diritto *sull’*ambiente o *dell’*ambiente, ma mai *con* l’ambiente e ancor meno con riguardo all’energia (addirittura rubricata come “materia” separata dall’ambiente) e al sole (del tutto ignorato come fonte).

Che cos’è, per i giuristi, l’analisi del diritto?

- analisi «*culturale*» dei fenomeni e delle esperienze giuridiche? (dove il diritto è osservato solo come fenomeno sociale a riproduzione intellettuale) → *Cultural Studies*,
- analisi «*filosofica*» del diritto? (dove il diritto è oggetto di “proposte” e giustificazioni teoriche) → *normativismo, decisionismo, istituzionalismo, giusnaturalismo, realismo,*



MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

Michele Carducci

**5**

- analisi «storica» del diritto? (dove il diritto è osservato solo come narrazione della produzione di esperienze e regole) → *storia del diritto, del pensiero giuridico, dei concetti*,
- analisi «sociologica» o «etnografica» del diritto? (dove il diritto è osservato solo come comunicazione e apprendimento tra individui) → *sociologia del diritto, antropologia ed etnografia giuridica*,
- analisi «linguistica» degli enunciati giuridici? (dove il diritto è osservato come codice comunicativo) → *semiotica e semantica giuridica*,
- analisi «sistemica» del diritto? (dove il diritto è considerato un “sistema” più o meno separato dal resto della realtà e comunque autonomo, nei metodi di conoscenza e funzionamento, dal resto del mondo, in quanto realtà “giuridica”) → *sistemologia giuridica, epistemologia giuridica, teoria giuridica dei sistemi*,
- analisi «economica» delle regole giuridiche? (dove il diritto è osservato solo come utilizzo e scambio di beni e utilità) → *Law & Economics*;
- analisi «comportamentale» dell’uso del diritto? (dove il diritto è ricondotto ai comportamenti umani di utilizzo o meno delle regole esistenti) → *Behavioral Law*.

Insomma, l’analisi del diritto sembra essere tutto ... fuorché qualcosa che abbia a che fare con l’energia (che pur è alla base della cultura) e, ancor meno, con il sole.

Questa caratteristica della conoscenza giuridica (come delle altre conoscenze sociali, inclusa quella economica – come *economics*) è stata denominata «*Energy Blindness*» (Steve Keen, Vaclav Smil, Nate Hagens), spiegabile anche per il fatto che le principali categorie concettuali e operative del diritto (e del pensiero giuridico ed economico) sono precedenti alle grandi acquisizioni di conoscenza sull’energia e sulla superiorità gerarchica del sole. Pertanto, è proprio questa «*cecità energetica*» ad aver prodotto una serie di “miti”, che trovano consacrazione giuridica soprattutto nella codificazione civilistica (e comunque nel diritto privato), per esempio, per quanto riguarda l’Italia, nell’art. 814 Cod. civ. («*si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico*») e nell’art. 844 Cod. civ. («*Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso*»).

- «*ecologia politica*»?

Che cosa indica l’attributo “ecologico” alla politica?

- È un attributo “etico”? Ma di quale “etica” e chi la stabilisce? (per es. ecologia c.d. «*profonda*» o ecologia c.d. «*neo-umanista*» o altro?).
- È un attributo “politico” (per es. il “neo-marxismo”)? Ma sulla base di quali conoscenze “ecologiche”? (critica posta proprio da I. Lakatos alla presunta “naturalità” delle soluzioni “marxiste”).
- Oppure è altro? E, in tal caso, che cosa sarebbe?

Inoltre, che cosa sono i “fatti” nell’ecologia politica?

Nella realtà terrestre, il “problema comune” da cui dipendono tutti i fatti («bruti» o «istituzionali» che siano), con le “politiche” su di essi, è solo uno: l’energia del sole. Il diritto «*desacralizzato*» ha «*creato oggetti*» (N. Luhmann), ma la «*norma di*



**MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30**

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**

**Michele Carducci**

**6**

*riconoscimento*) (H. Hart) di qualsiasi «oggetto» non appartiene affatto al diritto o alla sola volontà umana bensì al sole che ha attivato il sistema climatico (per questo, H.T. Odum identifica la «norma di riconoscimento» nella «eMergia» del sistema climatico).

Pertanto, l'evocazione di una "ecologia politica" pone un problema di

- «epistemologia» giuridica *dell'*energia [conoscere e regolare il diritto in base alle conoscenze sull'energia e la sua gerarchia solare],
- «epidemiologia» giuridica *sull'*energia [discutere il diritto nella sua inevitabile interferenza negativa sull'energia solare e quindi sui flussi di energia e materia del sistema Terra].

In questo quadro, quali "fatti" prende in considerazione l'ecologia politica?

Quali elementi sono assunti come costitutivi di essi?

### **3. Dimensione positiva e normativa sui fatti, le parole e l'uso delle parole rispetto all'energia**

Ma esistono fonti di diritto positivo che possano orientare normativamente nell'inquadramento dei fatti, nella ricerca delle parole e nel loro uso, ai fini di un'analisi ecologica del diritto e di una ecologia politica convergenti?

In realtà, disponiamo di due fonti specificamente orientate in questa direzione, tendenzialmente ignorate – la prima – o sbrigativamente sottovalutate – le seconde.

Si tratta degli artt. 1 e 2 dell'UNFCCC del 1992 e dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015. Sono le uniche disposizioni legali vigenti, che contengono:

- definizioni normative fondate sull'energia (art. 1 UNFCCC);
- definizione di obiettivi energetici e non solo sociali o economici, fondati sul principio di inerzia (art. 2 UNFCCC);
- individuazione di soglie limite di accettabilità dell'interferenza energetica umana rispetto all'inerzia del sistema (art. 2 Accordo di Parigi).

In pratica, le disposizioni richiamate contengono le uniche "norme di riconoscimento"

- sulla natura dell'azione umana come "pericolosa interferenza" sul sistema climatico (giova ricordare che fu proprio K.W. Kapp a suggerire questa formula linguistica, partecipando ai lavori della Conferenza di Stoccolma del 1972) e sulla necessità di eliminarla a fini equitativi (art. 2 UNFCCC),
- sull'urgenza di evitare condizioni di collasso (art. 2 Accordo di Parigi).

Ma non solo.

L'UNFCCC segue all'istituzione, nel 1988, dell'IPCC, unico foro intergovernativo mondiale di confronto sui fatti naturali del sistema terrestre attraverso la condivisione di un vocabolario comune (i "Glossari" dell'IPCC) con cui costruire il consenso non solo scientifico ma anche politico – per mezzo dei rappresentanti dei Governi – su

- come conoscere i fatti
- quali parole utilizzare nell'analisi e discussione dei fatti
- come decidere sui fatti

In pratica, il lavoro dell'IPCC si fonda non solo sul «principio di Schlick» ma anche su un protocollo euristico, sostanzialmente analogo a quello del «programma di ricerca» di Lakatos (come attestano le "Guide" operative dell'IPCC, messe a disposizione di scienziati e politici per il loro lavoro di costruzione del consenso).

**MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30**

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO****Michele Carducci****7**

Quindi, esiste una base positiva e normativa di qualificazione dei fatti e uso delle parole, che l'osservatore del diritto non può in alcun modo ignorare, se non arbitrariamente, trattandosi di fonti normative di conoscenza, e scorrettamente, rappresentando – tali fonti – l'unico parametro normativo concordato a livello internazionale tra scienza e politica per l'analisi e discussione dei fatti.

Di conseguenza, metodi e contenuti di lavoro dell'IPCC orientano sia l'analisi ecologica del diritto che la stessa ecologia politica, anche perché quei metodi e contenuti convergono su un'unica funzione euristica: rispondere ai c.d. «cinque motivi di preoccupazione» sul sistema Terra, tematizzati, e pubblicati a partire dal 2001 con il consenso appunto degli Stati, dal *Working Group II* dell'IPCC (con il c.d. *TAR*), dopo la constatazione del fallimento dell'obbligo indicato dall'art. 4 n. 2, lett. a), dell'UNFCCC, riferito ai paesi industrializzati (ovvero il ritorno, entro il 2000, ai livelli di emissione precedenti il 1990, con la conseguente concretizzazione di un mondo stabile, sicuro e più giusto). Essi, tra l'altro, contribuiscono a fornire informazioni utili a determinare in che cosa consista, come fatto, quanto prescritto dall'art. 2 UNFCCC. Le cinque tipologie di preoccupazione riguardano: gli ecosistemi unici e minacciati (compresi gli ecosistemi umani); la frequenza e severità degli eventi climatici estremi; la distribuzione globale e l'equilibrio degli impatti; le conseguenze economiche ed ecologiche totali; le transizioni improvvise e irreversibili su larga scala del corpo relazionale della Terra.

#### **4. Dall'economia politica delle Costituzioni all'ecologia politica delle Costituzioni**

Le Costituzioni contengono lo stesso orientamento “ecologico”? Le Costituzioni esprimono una o più delle “preoccupazioni” sui fatti, emerse a livello internazionale grazie all'IPCC?

In realtà no, né in termini di parole e uso delle parole, né in termini di programmi di ricerca sulla qualificazione dei fatti.

Tutte le Costituzioni sono euristicamente “a-ecologiche”. Al loro interno si attivano specifiche “economie politiche”, ma nessuna promuove una specifica “ecologia politica”.

Detto altrimenti, le Costituzioni non favoriscono alcuna epistemologia giuridica *dell'energia*, ma – al contrario – alimentano l'epidemiologia giuridica *sull'energia*.

Certo, esse, com'è noto, contengono paradigmi di azione umana in termini di “valori” (per es. la tutela dell'ambiente come “principio” oppure la “*Pacha Mama*” o il “*Sumak Kawsay*”), ma nulla dispongono – pur essendo atti costitutivi della convivenza umana sulla terra – sulle «*condizioni energetiche comuni dell'azione umana*» (come le denominava H.T. Odum).

Sono tutte «*private di ogni residuo terrestre*». Detto altrimenti, tutte le Costituzioni risultano affette da “*Energy Blindness*”.

C'è, allora, da chiedersi come sia mai possibile una “ecologia politica” in presenza di Costituzioni che ne ostacolano l'attivazione e se, al contrario, non sia ineludibile una previa analisi ecologica del diritto, a partire proprio dalle Costituzioni, al fine di rendere fattibile una qualche “ecologia politica”, ricorrendo all'UNFCCC, all'IPCC e all'Accordo di Parigi.

Del resto, come noto, proprio la “*critica all'economia politica delle Costituzioni*” ha contrassegnato, nel corso del Novecento, i dibattiti più significativi e utili alla messa a nudo dei limiti e delle contraddittorie euristiche, contenute nelle Costituzioni.

Stando così le cose, l'analisi ecologica del diritto passa anche attraverso la critica della (inesistente o contraddittoria) “ecologia politica” delle Costituzioni. Seguono alcuni schemi riassuntivi di queste contraddizioni costituzionali con le loro euristiche esclusivamente economiche.



MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

**L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO**


Michele Carducci

8




**Euristiche economiche compatibili**

Dalla “legge di Say” alla legittimazione della “economia del benessere”. Dal “criterio di efficienza” Kaldor-Hicks alla teoria della crescita esogena e al mito dell’equilibrio sino al principio di fiducia tecnologica di Solow (c.d. “neutralità tecnologica”).



**Euristiche economiche compatibili**

Dalla “legge di Say” alla legittimazione della “economia del benessere”. Dal “criterio di efficienza” Kaldor-Hicks alla teoria della crescita esogena e al mito dell’equilibrio sino al principio di fiducia tecnologica di Solow (c.d. “neutralità tecnologica”).



**Euristiche economiche compatibili**

Dalla “legge di Say” alla legittimazione della “economia del benessere”. Dal “criterio di efficienza” Kaldor-Hicks alla teoria della crescita esogena e al mito dell’equilibrio sino al principio di fiducia tecnologica di Solow (c.d. “neutralità tecnologica”).





**MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025, ORE 15.30**

LABORATORIO DI STUDIO

**QUESTIONI AMBIENTALI  
E PROSPETTIVE FILOSOFICO-GIURIDICHE (II)**

A cura di Nicola Capone

***L'ANALISI ECOLOGICA DEL DIRITTO***

**Michele Carducci**

**9**

Come si può constatare, ancorché in estrema sintesi, le medesime euristiche economiche sono compatibili con qualsiasi “modello” di Costituzione (il che sembra confermare quanto già osservato, proprio in sede di comparazione costituzionale, da Karl Loewenstein, con la sua conclusione che le “ideologie costituzionali” dei testi normativi – al tempo suddivisi tra “liberal-democratici” e del “socialismo reale” – si assomigliano tutte).

Ma tutte le “ideologie costituzionali”, ad oggi sperimentate, e le euristiche economiche compatibili con le Costituzioni, ad oggi vigenti, sono affette dal medesimo “male”: la loro “*Energy Blindness*” (Steve Keen), rendendo consequenzialmente “cieca” qualsiasi ricerca o pratica, politica e giuridica, che pretenda di essere “ecologica”.